

i) Favorire la costituzione di reti tra le donne imprenditrici, al fine in particolare di dare alle più esperte la possibilità di consigliare le altre;

j) Incoraggiare le organizzazioni locali e le collettività pubbliche a lanciare prestiti coordinati per le imprenditrici, basandosi sulla esperienza positiva dei modelli cooperativi su piccola scala.

177. Dal settore privato, in particolare le società nazionali e multinazionali:

a) Adottare politiche e creare meccanismi per garantire contratti non discriminatori;

b) Assumere donne in posti di responsabilità, cariche decisionali e di direzione, e fornire loro programmi di formazione su basi paritarie con gli uomini;

c) Rispettare le leggi nazionali sul lavoro, l'ambiente, la protezione dei consumatori, la salute e la sicurezza, in particolare quelle che riguardano le donne.

Obiettivo strategico F.5: *Eliminare la segregazione professionale e tutte le forme di discriminazione nel lavoro*

Iniziative da assumere

178. Da Governi, datori di lavoro, lavoratori, associazioni sindacali e organizzazioni delle donne:

a) Applicare e rafforzare leggi e direttive e incoraggiare codici volontari di condotta che garantiscano che le norme internazionali sul lavoro — come quelle della Convenzione n. 100 dell'O.I.L. sulla parità di renumeraazione tra uomini e donne per un lavoro di uguale valore — vengano applicate ugualmente a lavoratori e lavoratrici;

b) Emanare e applicare leggi e introdurre nelle imprese regolamenti che prevedano in particolare strumenti di ricorso e possibilità di azione legale, per proibire qualunque forma di discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso e sulla situazione matrimoniale o familiare nelle assunzioni, condizioni di lavoro, inclusa la formazione, le promozioni, la salute e la sicurezza, così come il licenziamento, la protezione sociale e la protezione giuridica contro le molestie sessuali e la discriminazione razziale;

c) Emanare e applicare leggi e mettere a punto regolamenti che proibiscano le discriminazioni sessuali nel mercato del lavoro, in particolare tenendo in considerazione le lavoratrici anziane, in materia di as-

sunzioni, promozioni, remunerazioni e benefici accessori e sicurezza sociale, così come le condizioni di lavoro discriminatorie e le molestie sessuali; creare meccanismi per il periodico riesame e verifica di tali leggi;

d) Eliminare le pratiche discriminatorie da parte dei datori di lavoro fondate sui ruoli e le funzioni riproduttive delle donne, incluso il rifiuto di assunzione e il licenziamento delle donne a causa di gravidanza o allattamento;

e) Sviluppare e promuovere programmi e servizi per le donne che entrano o che rientrano nel mercato del lavoro, in particolare le donne povere delle aree rurali e urbane, le giovani, le lavoratrici indipendenti e le donne che subiscono il contraccolpo di programmi di trasformazione economica;

f) Applicare e verificare i programmi di azione positiva del settore pubblico e privato diretti a combattere la sistematica discriminazione contro le donne nel mercato del lavoro, in particolare le donne disabili e le donne che appartengono a gruppi svantaggiati, rispetto a assunzione, mantenimento del posto, promozione e formazione professionale in tutti i settori;

g) Eliminare la segregazione occupazionale, soprattutto promuovendo la uguale partecipazione delle donne in posizioni altamente qualificate e di direzione e altre misure, come ad esempio l'orientamento professionale e il collocamento, che stimolino lo sviluppo della loro carriera e l'avanzamento professionale, e aumentando la diversificazione degli sbocchi occupazionali di donne e di uomini. Incoraggiare le donne a ottenere lavori per loro non tradizionali, in particolare nel settore della scienza e della tecnologia e incoraggiare gli uomini a lavorare nel settore sociale;

h) Riconoscere la contrattazione collettiva come un diritto e come un importante strumento per eliminare la differenza dei compensi tra uomini e donne e per migliorare le condizioni di lavoro;

i) Promuovere l'elezione delle donne a posti di responsabilità nelle organizzazioni sindacali e fare in modo che i responsabili eletti per rappresentare le donne godano di protezione del posto di lavoro e di sicurezza fisica in relazione allo svolgimento delle loro funzioni;

j) Garantire l'accesso e sviluppare programmi speciali allo scopo di consentire alle donne disabili di ottenere e conservare l'impiego e assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione a tutti i livelli appropriati in conformità con le Regole delle Nazioni Unite sulle pari opportunità per i disabili⁽³⁰⁾. Adattare, per quanto possibile, le condizioni di lavoro per venire incontro alle esigenze delle donne disabili

che devono essere protette legalmente dall'abuso del licenziamento a causa del loro *handicap*;

k) Intensificare gli sforzi per diminuire le differenze tra i salari delle donne e degli uomini, e prendere le misure necessarie per applicare il principio della uguale retribuzione per lavoro uguale o per lavoro di uguale valore, rafforzando la legislazione vigente, in particolare armonizzandola con norme e codici internazionali del lavoro, e incoraggiare metodi di valutazione del lavoro sulla base di criteri non sessisti;

l) Istituire e/o rafforzare istanze giuridiche competenti in materia di discriminazione salariale;

m) Stabilire specifiche date di scadenza per l'eliminazione di tutte le forme di lavoro minorile che sono contrarie alle norme internazionali generalmente accettate, assicurare la piena osservanza delle leggi esistenti, e, se necessario, approvare le leggi necessarie alla applicazione della Convenzione sui diritti del bambino e le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, assicurando protezione ai bambini che lavorano, in particolare ai bambini di strada, fornendo appropriati servizi sociali, educativi e sanitari;

n) Assicurare che le strategie per la eliminazione del lavoro minorile combattano anche lo sfruttamento delle bambine per lavori domestici non retribuiti nella loro famiglia o fuori;

o) Riesaminare, analizzare e, dove necessario, riformulare le strutture salariali delle professioni a maggioranza femminile, come l'insegnamento, il lavoro infermieristico e l'assistenza all'infanzia, allo scopo di migliorare la loro condizione sociale e il loro reddito;

p) Facilitare l'occupazione produttiva delle donne emigranti legalmente riconosciute (incluse le donne considerate rifugiate sulla base della Convenzione del 1951 sulla condizione dei rifugiati) riconoscendo maggiormente i diplomi stranieri e gli studi fatti all'estero e integrando l'insegnamento della lingua nella formazione professionale.

Obiettivo strategico F.6: *Permettere agli uomini e alle donne di conciliare responsabilità familiari e responsabilità professionali*

Iniziative da assumere

179. Dai Governi:

a) Adottare politiche per assicurare l'adeguata protezione della legislazione sul lavoro e dei benefici della sicurezza sociale ai lavori